



R.G.V.G. n. [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi nel procedimento

R.G.V.G n. [REDACTED] promosso da

[REDACTED] - rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata in data 1.4.2019 dal ricorrente per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012; ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto il signor [REDACTED] ha la propria residenza in Trieste; ritenuto che il ricorrente, persona fisica, non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, non svolgendo attualmente attività di impresa, e si trova in stato di sovraindebitamento per cause riconducibili alla precedente attività di impresa, in ragione dei debiti contratti nel corso dell'attività; visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:



- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b) posto che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012 né ha fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni; considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 l. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni corredata dai C.U del datore di lavoro degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia; rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 l. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili
- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (relazione redatta dal gestore nominato dott. Stefano Germani) che contiene:
 - a) l'indicazione della cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; considerato che il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione OCC); rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1).

Tanto premesso, si deve considerare che il ricorrente, a seguito di rilievi da parte del giudicante, all'udienza del 30.05.2019 ha espressamente dichiarato *“Tenuto conto delle osservazioni compiute dall'Ufficio, segnalo essere mia intenzione mettere a disposizione della Procedura l'importo mensile di € 300,00, pari alla rendita INAIL che oggi percepisco in aggiunta al compenso di amministratore della [REDACTED]; l'importo necessario a completare le mie esigenze di vita quotidiana verrà messo a disposizione da mio figlio [REDACTED], qui presente (che conferma l'impegno)”*.

Se ne ricava che il ricorrente, che non dispone di ulteriori redditi né beni, intende mettere a disposizione dei creditori una parte del reddito percepito quale amministratore della [REDACTED] s.r.l. (€ 880,00 mensili), corrispondente alla rendita INAIL (in sé esclusa dalla liquidazione).

In sostanza, spettando a questo giudice stabilire in quali limiti lo stipendio non sia compreso nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 14 quinquies comma 2 lett. f l. 3/2012), si deve



ritenere congrua l'indicazione effettuata nel corso dell'udienza, per cui andrà appreso alla liquidazione l'importo mensile di € 300,00 per tutta la durata della procedura di liquidazione (in aggiunta ad eventuali altri redditi e/o beni che dovessero pervenire *medio tempore* nel patrimonio del ricorrente).

Alla luce della situazione rappresentata appare opportuno procedere alla nomina di un liquidatore, anche in considerazione del fatto che - secondo l'interpretazione corrente - nella procedura di liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle liquidazioni concorsuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del signor [REDACTED]

nomina liquidatore il dott. [REDACTED], professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura)

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'Albo e sul sito internet del Tribunale di Trieste



ordina, relativamente a eventuali beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione **fissa** il limite di cui all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) l. 3/2012 nella misura indicata in motivazione.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi

Così deciso in Trieste, 19 giugno 2019

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

